

FAIR TRIAL vs FREE PRESS ALLA RICERCA DI UN EQUO BILANCIAMENTO

di Umberto Battaglia

SOMMARIO: 1. Le questioni di fondo sottese ai rapporti tra procedimento penale e *media* (tradizionali e nuovi *media*) - 2. I contenuti del D.lgs. 188/2021, c.d. legge sulla presunzione di innocenza. - 3. Il problema della irragionevole durata del procedimento. - 4. L'Avvocato e gli organi di informazione. - 5. *Fact checking* e rigorosa selezione critica delle fonti al servizio di un'informazione giudiziaria libera e competente. 6. Informare è giusto ma <<*est modus in rebus*>>. Conclusioni.

1. Le questioni di fondo sottese ai rapporti tra procedimento penale e *media* (tradizionali e nuovi *media*).

La *vexata quaestio* dei rapporti tra i *media* e la giustizia penale impegna da tempo la dottrina giuridica contemporanea, e la riflessione *de iure condito* e *de iure condendo* è attualmente rinvigorita dall'entrata in vigore del D.lgs. 188/2021 in tema di rafforzamento della presunzione di innocenza (disciplina che recepisce la Direttiva UE 2016/343¹).

La segretezza delle indagini preliminari (imprescindibile presidio per l'effettività e buon andamento dell'attività inquirente) e la pubblicità del dibattimento (garanzia di trasparenza e di controllo diffuso nell'esercizio della giurisdizione) rappresentano d'altronde due realtà composite ed in potenziale immanente conflitto nel procedimento penale, e tale contrapposizione si riflette anche nel complesso rapporto coi *media*.

Il pernicioso rischio - già fortemente avvertito da numerosi Autori (*ex multis* G.GIOSTRA; E.AMODIO; G.CAIAZZA; G.

¹L'art. 4.1 della Direttiva UE 2016/343 prescrive che: <<*Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole*>> (per il testo completo della Direttiva *de qua* si rimanda al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=PL>).

SPANGHER) - è che l'interesse degli organi dell'informazioni si concentri (quasi) esclusivamente sulla fase iniziale delle indagini preliminari (laddove è <<dominus>> il pubblico ministero, per conoscenze e mezzi), ed in particolare sulla fase cautelare (che vede sovente l'indagato *in vinculis*, quindi per definizione in condizione di particolare vulnerabilità e soggezione), finendo pertanto per snaturare e ribaltare *de facto* il modello processuale di tipo accusatorio, che invece si fonderebbe sulla centralità del dibattimento come sede naturale del contraddittorio paritetico tra le parti.

Il D.lgs. 188/2021² si prefigge l'ambizioso obiettivo di scongiurare che l'iscrizione nel registro degli indagati ovvero l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare possano assurgere - nei *media* e nell'opinione pubblica *in genere* - a giudizio definitivo di colpevolezza con conseguente compromissione del giusto processo³ ed irrimediabile danno per la reputazione dell'indagato⁴ (c.d. <<*reputation aspect*⁵>>)⁶.

²Il testo del D.lgs. 188/2021 è consultabile al *link* <https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-lgs-188-2021-presunzione-d-innocenza.html>.

³Il giudice del dibattimento, processualmente <<vergine>> *ex codice*, rischia infatti di essere irrimediabilmente pregiudicato dalle informazioni colpevoliste veicolate nella fase delle indagini preliminari.

⁴L'appiattimento dell'opinione pubblica sull'ipotesi accusatoria espressa in sede di indagine (e magari cristallizzata nella richiesta di misura cautelare) è tema ancor più sentito con l'affermarsi dei nuovi *media* digitali (*id est social media*), più inclini al sensazionalismo dei c.d. *media* tradizionali.

Ulteriore elemento problematico è dato dalla pervasività e diffusività tipica delle nuove tecnologie.

⁵La *reputation aspect* ha come contraltare negativo la *character assassination*, ovvero la scientifica distruzione della reputazione altrui.

⁶È il caso di rammentare le parole spese dalla Ministra Cartabia per illustrare la riforma: <<oggi è cambiato il contesto: il solo fatto di una notizia di indagini, se viene proposto sulla stampa come se si fosse già individuato l'esito di quel processo, può pregiudicare nei fatti quel principio che noi vogliamo garantire, cioè il fatto che la persona non è considerata colpevole fino alla fine della sentenza di condanna. Se posto male dal punto di vista mediatico, il processo può arrecare un danno alla reputazione, alla vita di una persona. Questo non vuol dire che non serve parlare delle indagini, ma bisogna farlo con delle nuove garanzie per preservare questo che è un caposaldo del rapporto tra il cittadino e il potere giudiziario, occorre un equilibrio diverso>>. Cfr Intervista di Marta Cartabia al quotidiano Il Foglio li 3.12.2021 consultabile al *link* <https://www.ilfoglio.it/giustizia/2021/12/02/news/cartabia-basta-processi->

È ormai un fatto assodato ed inoppugnabile che <<il corretto rapporto tra giustizia ed informazione-comunicazione è oggi uno dei pilastri su cui si fonda la credibilità dell'amministrare giustizia. All'opposto, la comunicazione scorretta ed impropria genera tra i cittadini errate aspettative e distorte visioni della giustizia, in sostanza disinformazione⁷>>.

Protagonisti dell'informazione giudiziaria sono sia gli operatori del diritto (magistrati inquirenti e giudicanti, polizia giudiziaria, avvocati, personale di cancelleria) sia i giornalisti, tutti chiamati ad assumersi *pro quota* la responsabilità di un equo bilanciamento tra le esigenze del giusto processo (*fair trial*) e quelle della libertà di stampa (*free press*).

2. I contenuti del D.lgs. 188/2021, c.d. legge sulla presunzione di innocenza.

Al precipuo fine di porre un argine alla diffusione di notizie potenzialmente lesive per la reputazione dell'indagato si è previsto che:

- è vietato alle autorità pubbliche di indicare come colpevole l'indagato/imputato sino al giudicato penale definitivo⁸;
- i rapporti con gli organi di informazione possono essere intrattenuti solo dal Procuratore della Repubblica, o da un suo delegato (approccio tipico dell'*accountability*);
- le notizie devono essere veicolate esclusivamente attraverso comunicati o conferenze stampa (tipizzazione delle forme che esclude l'ufficiosità) ed in modo impersonale (onde evitare rischi di protagonismo e personalismo nell'esercizio dell'azione penale);

[mediatici--3430423/](#).

⁷SPATARO, *Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188*, in *Giustizia Insieme Web*, 2022.

L'Autore effettua una disanima del testo riformatore nella prospettiva della (necessaria) credibilità della funzione giudiziaria.

⁸Tale limite si estende anche alle motivazioni dei provvedimenti giudiziari non definitivi (*ex art. 4 D.lgs. 188/2021*), il tutto per contenere il c.d. fenomeno dei <<provvedimenti giudiziari colpevolisti>> forieri di pregiudizio ed impattanti irrimediabilmente sulla reputazione dell'indagato/imputato.

Il rimedio prefigurato è l'istanza di correzione all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento pregiudizievole.

➤ le notizie devono essere comunicate soltanto quando vi sia un interesse pubblico alla loro diffusione (interesse pubblico preesistente alla comunicazione e non autoalimentato) e nel limite dello stretto necessario;

➤ non è consentito assegnare ai procedimenti denominazioni contrarie alla presunzione di innocenza (divieto del c.d. <<*naming and shaming*>>);

➤ sono espressamente vietate comunicazioni o dichiarazioni - ufficiali e/o ufficiose - da parte di tutti gli altri magistrati;

➤ il controllo è rimesso al Procuratore Generale, che esercita il potere di vigilanza *motu proprio* o su segnalazione (sistema di controllo di tipo gerarchico);

➤ l'indagato/imputato - salvo il risarcimento del danno patito e le eventuali responsabilità penali⁹ e disciplinari¹⁰ - ha diritto di richiedere la rettifica delle dichiarazioni rese dall'autorità pubblica (con istanza da decidere entro le 48 ore e decisione ricorribile in Tribunale *ex art. 700 c.p.c.*);

➤ il diritto al silenzio non può determinare conseguenze sfavorevoli per l'indagato che lo esercita¹¹.

Il limite principale della pur lodevole riforma - limite immediatamente avvertito sin dai primi commenti¹² - è l'inapplicabilità della normativa ai giornalisti ed ai media *in genere*, soggetti privati che per definizione sfuggono agli obblighi, divieti e sanzioni previsti dal D.lgs. 188/2021, il tutto con conseguente perdita di effettività della tutela predisposta e complessa gestione delle *fake news* e della spettacolarizzazione.

Rimane quindi aperto ed intatto il grande tema del c.d. <<processo mediatico>>, così come efficacemente

⁹A titolo esemplificativo: diffamazione *ex art. 595 c.p.*; rivelazione di segreti d'ufficio *ex art. 326 c.p.*

¹⁰Illecito disciplinare *ex art. 2 c. 1 D.lgs. 109/2006.*

¹¹Precisazione doverosa e che determina il superamento dell'orientamento giurisprudenziale incline a valutare sfavorevolmente il silenzio serbato dall'indagato in sede di equa riparazione per ingiusta o illegittima detenzione (*amplius* cfr Cass., Sez. IV Pen., li 15.03.2022 n. 8616).

¹²In tale direzione si schierano le note depositate dall'UCPI in sede di audizione in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, che definiscono <<a richio di meri *desiderata*>> i nuovi principi regolatori della materia (*amplius* si rimanda *in toto* al [link https://dirittodidifesa.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021.09.28-UCPI>Note-AG285.pdf](https://dirittodidifesa.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021.09.28-UCPI>Note-AG285.pdf)).

rappresentato nelle sue storture da Luigi Ferrarella: <<nessuno si salva, perchè nel processo mediatico vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o vanitoso, come avviene spesso; ma vince anche l'avvocato più aggressivo e scorretto; vince l'imputato (se mi si concede l'errore) più "eccellente", vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; e vince il giornalista più spregiudicato. Con un risultato micidiale anche sul modo in cui in una civiltà democratica viene amministrata la giustizia¹³>>.

3. Il problema della irragionevole durata del procedimento.

La legge sulla presunzione di innocenza rappresenta un sicuro ed importante passo in avanti in senso garantista, cionondimeno rimangono plurime questioni irrisolte *in thema* di equilibrio tra giusto processo e libera informazione.

A livello sistemico uno dei mali della giustizia penale è certamente l'irragionevole durata del processo (*rectius* del procedimento), male tanto grave e cronico da interessare anche il campo del rapporto coi *media*, che sono abituati a confrontarsi con la velocità di *internet* e non già coi <<tempi geologici¹⁴>> ed incerti della giustizia penale¹⁵.

¹³FERRARELLA - LANZA, *Processi e informazione*, in *Giustizia Insieme Web*, 2008.

¹⁴<<Da un lato vi è l'andatura del processo, con i suoi tempi geologici. Ipercriminalizzazione delle condotte sociali, irrinunciabili garanzie processuali, croniche carenze strutturali ed organizzative, cultura del rinvio (funzionale ad accidie ed interessi di parte) concorrono in una nefasta sinergia a far sì che la società che assiste alla punizione non sia mai più la stessa che ha assistito al fatto-reato, né la persona che l'ha commesso sia più la stesso che è chiamato a risponderne. Dall'altro, vi è l'incalzante rapidità dell'informazione. La notizia è ormai un prodotto caduco: l'odierna eclissa quella di ieri ed è eclissata da quella di domani; è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità>>. Cfr GIOSTRA, *Processo penale e mass media*, in *dis Crimen*, 2018, p. 5.

¹⁵<<Non siamo nel Cile di 30 anni fa, non è che si possa dire ai lettori "ve lo spieghiamo tra sei mesi perchè Tizio è stato arrestato". A voler sapere come, quando e perchè è stato arrestato, sono il suo vicino di casa, il suo datore di lavoro, il padre della compagna di scuola di sua figlia, e tutti hanno diritto di sapere e farsi un'idea, nei limiti del possibile, sulla fondatezza o meno di quell'arresto. Lo stesso vale per le

L'irragionevole durata del procedimento è infatti indubbiamente uno dei motivi per cui l'attenzione dei *media* viene ancora riposta quasi esclusivamente sulle indagini preliminari nonchè sui primi sviluppi scaturiti dall'avvio di un'inchiesta¹⁶. Usualmente al grande interesse ed impatto emotivo suscitato da un arresto o da una misura cautelare - personale o reale - in indagini segue un totale (o quasi) disinteresse per la futura (diluata) celebrazione del dibattimento e per il conseguente esito finale (sovente favorevole per l'imputato ma comunque non socialmente riabilitante¹⁷).

Potenziale antidoto di un tale fenomeno distortivo potrebbe essere rappresentato dalla puntuale definizione di termini d'indagine e scadenze endoprocessuali certe, presidiate da controlli e sanzioni giudiziarie effettive ed efficaci (su tale aspetto pare orientarsi la c.d. << riforma Cartabia >>), il tutto accompagnato da una decisa spinta verso la depenalizzazione (che consentirebbe di concentrare le risorse solo sui processi per fatti di rilievo¹⁸) e verso i riti alternativi (che consentirebbe di deflazionare in concreto il carico giudiziario).

*indagini che coinvolgono persone che hanno un rilievo pubblico, rispetto alle quali non si può posticipare l'informazione all'esito del giudizio, tanto più in quanto il giudizio penale non può e non deve essere l'unica griglia di valutazione per i cittadini nel momento in cui assumono le proprie determinazioni: il cittadino vota oggi, vota su personaggi politici che si offrono al suo scrutinio e deve potersi fare un'idea oggi, non fra sei mesi, fra un anno o due anni>>. Cfr FERRARELLA - LANZA, *Processi e informazione*, in Giustizia Insieme Web, 2008, p. 16.*

¹⁶<<Un dibattimento celebrato molti anni dopo l'inizio delle indagini compromette irrimediabilmente la realizzazione dell'oralità-immediatezza, ma anche l'efficacia della pubblicità perchè l'interesse si è nel frattempo affievolito, se non del tutto scemato, attorno a quella vicenda giudiziaria>>. Così VOENA, *Processo pubblico e mass media*, in *Legislazione penale*, 2020.

¹⁷È un fatto assodato come un arresto (ma anche solo un sequestro od un'iscrizione nel registro degli indagati) faccia più notizia di un'assoluzione intervenuta molti anni dopo, con conseguente sproporzione nel risaltare l'una e l'altra notizia all'interno dei *mass media*.

Il *pathos* e l'immediatezza della notizia lo impongono, in particolar modo in tempi di *clickbait*.

¹⁸Di <<diritto penale minimo>> - in funzione di garanzia per le libertà del singolo ed in ottica di efficienza sistemica - si fa propugnatrice e latrice l'UCPI col proprio <<*Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo*>> consultabile liberamente al link https://www.camerepenali.it/cat/9880/il_manifesto_del_diritto_penale_liberale_e_del_justo_processo.html.

Scansioni temporali predeterminate e presidiate da congrue sanzioni processuali, unite ad una rinnovata efficienza di sistema (mediante contenimento del penalmente rilevante e rafforzamento dei riti deflattivi), porrebbero le condizioni materiali (e rimuovrebbero *alibi*) affinché i *media* prestino la dovuta attenzione a tutti gli sviluppi del procedimento (dalle indagini alla sentenza definitiva) senza focalizzarsi ed appiattirsi unicamente sulla prima fase degli atti di p.g. e p.m.

Doveroso compito dell'Avvocatura sarà poi quello di sollecitare la pubblicazione di notizie favorevoli al proprio assistito con pari risalto rispetto agli articoli di segno contrario.

4. L'Avvocato e gli organi di informazione.

L'Avvocato Penalista contemporaneo - con competenza, specializzazione e deontologia professionale - è chiamato a controbilanciare le dichiarazioni pubbliche di polizia giudiziaria e pubblico ministero nonché a controllare con rigore e scrupolo la veridicità, continenza e pertinenza delle notizie diffuse dai *media* sul conto del proprio assistito, esercitando *cum grano salis* il diritto di rettifica¹⁹ e comunicando con efficacia e sobrietà con gli organi di informazione a contrasto di *fake news* o di prese di posizione lesive della presunzione di innocenza.

L'Avvocato, che in concreto <<tutela, in ogni sede, il diritto alla libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa²⁰>>, non può sottrarsi all'onere defensionale nel rapporto con la stampa ed i *mass media in genere*, il tutto avendo quale precipua finalità la difesa della reputazione ed onorabilità dell'assistito.

I limiti e le modalità operative al quale il legale dovrà scrupolosamente attenersi sono ben delineati dal Codice Deontologico Forense di seguito richiamato *ut infra*: <<nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purchè non coperte dal segreto di indagine. L'avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l'anonimato dei minori>> ex art. 18 C.d.F., nonché

¹⁹Art. 8 L. 47/1948.

²⁰Art 1 C.d.F.

<<l'avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. L'avvocato deve in ogni caso assicurare l'anonimato dei minori>> ex art. 57 C.d.F.

In sintesi l'Avvocato, nella comunicazione coi *media*²¹, dovrà osservare le seguenti linee guida:

- non divulgare notizie coperte da segreto;
- coltivare esclusivamente l'interesse della parte assistita, evitando personalismi e serbandolo un contegno sobrio (ma efficace) e conforme al decoro professionale;
- concordare con l'assistito la strategia comunicativa da seguire e limitare gli interventi alle contingenti esigenze difensive;
- mantenere l'anonimato dei minori coinvolti ed evitare *in genere* la sovraesposizione.

Nei limiti pocanzi concordati l'apporto di un'Avvocatura formata *ad hoc*, culturalmente consapevole ed attrezzata²² appare fondamentale per garantire la tutela reputazionale dell'indagato/imputato, nonchè al fine di arginare le distorsioni ed eccessi del c.d. <<processo mediatico>>.

5. Fact cheking e rigorosa selezione delle fonti al servizio di un'informazione giudiziaria libera e competente.

²¹Comunicazione che - ad avviso dello scrivente - non solo non è di per sé vietata ma che si impone come deontologicamente doverosa laddove utile per la difesa.

²²Non è da trascurare il potenziale dell'Avvocatura associata e dei suoi *house organ*, sia nello spronare in direzione di *best practice* di impronta garantista sia nel contrastare abusi e violazioni di legge.

Ad exemplum l'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'UCPI si prefigge la virtuosa *mission* di <<aggiornare con l'attività di monitoraggio, l'incidenza ed anche le modalità con le quali l'informazione giudiziaria è costruita. Si tratta poi di contribuire alla individuazione di regole positive per veicolare la cultura delle garanzie nei mezzi di informazione>> (cfr *amplius* sito ufficiale UCPI al link https://www.camerepenali.it/cat/207/osservatorio_informazione_giudiziaria_media_e_processo_penale.html).

<<“Farla franca” mentre invece sono stati assolti>>, ed ancora <<I detenuti usufruiscono di misure alternative? La maggior parte dei giornali titolano “Scarcerati assassini e spacciatori”, dando così una percezione errata all'opinione pubblica, abbassando il livello ed alimentando il populismo penale²³>> sono alcuni classici esempi di *fake news* e *character assassination* - contrari alla normativa vigente - rinvenibili quotidianamente sui *media* tradizionali e nuovi²⁴.

Bisogna però rifuggere all'idea di rassegnarsi a non poter correggere le distorsioni dell'informazione (<<è la stampa, bellezza>> secondo l'efficace battuta di Ed Huteson-Humphrey Bogart in *Deadline-USA*), ed alla disinformazione va efficacemente contrapposta una seria e selezionata informazione.

Infatti - a sommosso giudizio di chi scrive - la c.d. disinformazione può essere ragionevolmente e seriamente fronteggiata mediante la valorizzazione delle competenze professionali dei giornalisti di cronaca giudiziaria (che andrebbero formati anche in materia giuridico-processuale²⁵), con un rigoroso e scientifico ricorso al *fact checking* (spunti in tal senso possono essere tratti dalla migliore esperienza statunitense), con la selezione delle fonti e delle testate in base ad autorevolezza e scientificità (far emergere contraddizioni e aporie delle notizie non attendibile e contrapporre idee e fatti comprovati alla disinformazione).

Nella prospettiva pragmatica al tema sin qui adottata - che intende favorire e valorizzare l'informazione (testate autorevoli, allegazioni fondate su fonti di prova oggettive e verificate, modalità espositive consone e civili) a discapito della disinformazione (testate poco autorevoli, allegazioni inventate o basate su fonti poco attendibili e non verificate, modalità espositive provocatorie e sensazionalistiche) - l'unica leva

²³ALIPRANDI, “Scarcerato il mostro”. Così i giornali scatenano la *gogna*, in *Il Dubbio Web*, li 5.07.2022 consultabile al link <https://www.ildubbio.news/2022/07/05/disinformazione-e-carcere-quando-i-giornali-non-rispettano-le-regole/>.

²⁴<<Un problema di “ecologia” della professione giornalistica non è infatti più considerabile un lusso, ma una questione di sopravvivenza per chi voglia fare questo lavoro in maniera decorosa>> nella lucida disamina di FERRARELLA, *Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, p. 3.

²⁵Alla formazione professionale specialistica dovrebbe poi conseguire anche un equo compenso per la accresciuta qualità professionale.

sanzionatoria realmente efficace è poi la sanzione reputazionale²⁶, non già la sola sanzione disciplinare, penale, civile o amministrativa²⁷ (queste ultime valide solo a contrasto di singoli fenomeni gravi, ma insufficienti da sole ad opporsi a fenomeni diffusi capillarmente).

Controspinta dal forte carattere generalpreventivo sarebbe infatti la pubblicazione con evidenza e risalto delle decisioni civili, penali, disciplinari ed amministrative che accertano una diffamazione ovvero una grave violazione del codice di condotta del giornalista e della testata coinvolta (responsabilizzazione per il giornalista e contestuale riabilitazione per la reputazione della parte lesa), istituto coniugabile con una spinta premialità nei finanziamenti pubblici²⁸ a favore delle testate giornalistiche che invece si contraddistinguono per un'informazione documentata, seria e rispettosa delle regole (allocazione meritocratica delle risorse pubbliche).

6. Informare è giusto ma <<est modus in rebus>>. Conclusioni.

Le evidenti, distorte conseguenza del processo mediatico (o <<tribunale dell'opinione pubblica>> come invalso nell'uso) sono rappresentate da una marcata tendenza colpevolista²⁹, da una verità di tipo congetturale, da una costante subvalenza dei

²⁶<<L'unica sanzione davvero efficace? La sanzione reputazionale. [omissis] Assai più costoso e temuto di una sentenza penale di condanna, o di un risarcimento civile inflitto, o di una censura o ammonimento decisi come giustizia disciplinare, sarebbe il dare ampia pubblicità al tipo di scorrettezza compiuta e conseguente sanzione inflitta>>. Così la lucida analisi dell'illustre firma del Corriere FERRARELLA, *Il "giro della morte": il giornalismo giudiziario tra prassi e norme*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, p. 15.

²⁷Per sanzioni amministrative si intendono i provvedimenti del Garante della *Privacy*.

²⁸Il concetto di finanziamento pubblico è qui da intendersi *lato sensu*, comprendente contributi economici diretti ed indiretti, a fondo perduto e di scopo, nonché tutte le forme di agevolazione fiscale (credito di imposta, defiscalizzazione *et similia*).

Per un'analisi statistica sulla (significativa) entità dei finanziamenti erogati annualmente alla stampa si rimanda al [link https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-erogati-e-agevolazioni-concesse/contributi-erogati-e-agevolazioni-concesse/2021/](https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/contributi-erogati-e-agevolazioni-concesse/contributi-erogati-e-agevolazioni-concesse/2021/).

diritti del singolo rispetto alle esigenze di rassicurazione della società, dalla incuranza per la riservatezza e reputazione dell'indagato, da un approccio superficiale e sbrigativo, dalla compromissione *de facto* del principio di tendenziale irrilevanza probatoria degli atti di indagini³⁰, da un malcelato *voyeurismo* a discapito dei protagonisti della vicenda³¹.

L'obiettivo di una <<nuova responsabilità di comunicare>>³² potrà essere conquistato solo attraverso una sinergia di virtuosi fattori concorrenti e complementari:

- maggior professionalità (e dialogo) degli operatori dell'informazione e della giustizia;
- formazione e specializzazione professionale;
- rafforzamento del contraddittorio e del ruolo dell'Avvocato nella comunicazione;
- centralità del dibattito anche nella rappresentazione mediatica della giustizia;
- ragionevole durata del procedimento con predeterminazione di tempi di fase certi;
- effettivo, trasparente e partitico diritto di accesso agli atti pubblicabili (*ex art. 116 c.p.p.*) per il giornalista professionista, condizionato ad onere motivazionale circa l'interesse pubblico del caso singolo;
- disciplina in grado di delimitare con rigore i confini tra informazione sul processo e processo sui mezzi di informazione, il tutto presidiato da sanzioni effettive ed efficaci;
- premialità (reputazionale ed economica) a favore delle testate in grado di garantire un'informazione seria e sobria;
- rinnovata cultura delle garanzie individuali e del rispetto della persona.

²⁹L'esito colpevolista è quello che assicura l'*audience* più alta come dimostra un'accurata indagine svolta dall'UCPI (cfr OSSERVATORIO SULL'INFORMAZIONE GIUDIZIARIA DELL'UCPI, *L'informazione giudiziaria in Italia*, Pisa, 2016).

La logica sottesa è <<*bad news is good news*>>.

³⁰La c.d. <<*virgin mind*>> del giudice del dibattimento.

³¹<<*L'onda impetuosa dei media si abbatte sul processo penale e ne deforma lo scenario fino a renderlo irriconoscibile persino a chi, come difensore, ha vissuto in prima persona le vicende giudiziarie che la stampa e la televisione scelgono di raccontare*>>. L'amara considerazione la si deve a AMODIO sul sito UCPI consultabile al link <https://www.camerepenali.it/cat/7276/la-retorica-colpevolista-della-giustizia-mediatica.html>.

³²Cfr FASSONE, *Un esempio virtuoso di comunicazione, l'etica della relazione*, in *Questione Giustizia*, 2018.

In conclusione occorre gettare le basi per recuperare la prudenza del *Logos* a scapito della suggestione sensazionalistica del *Pathos*³³.

³³<<Assistevano in prima fila allo “spettacolo” della decapitazione, continuando a lavorare a maglia: erano le tricoteuses, donne del popolo che non possiamo immaginare tutte sadiche e sanguinarie. Probabilmente, nella eliminazione fisica dei rappresentanti di quell'aristocrazia che aveva tanto e tanto a lungo vessato il popolo, vedevano la giusta punizione per i soprusi subiti e la fine del loro soffrire. Il fatto, poi, che si stessero ghigliottinando molti innocenti e che quella lama non fosse la soluzione dei loro problemi, non possiamo certo addebitarglielo. Anzi, non è azzardato ipotizzare che, se l'avessero potuto immaginare, avrebbero smesso di sferruzzare e avrebbero chiesto una giustizia più giusta, nonché risposte meno plateali, ma più appropriate>>. Così GIOSTRA, *Il medio-evo della giustizia penale*, in *Sistema Penale*, 2021.